

**ORIENTAMENTI GENERALI PER L'INTERAZIONE TRA LA COOPERAZIONE EUROPEA PER
L'ACCREDITAMENTO E LA COMMISSIONE EUROPEA, L'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI
LIBERO SCAMBIO E LE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI**

(2009/C 116/04)

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (di seguito «regolamento in materia di accreditamento») sancisce la politica comunitaria in materia di accreditamento. Esso introduce un quadro giuridico completo in materia di accreditamento, il quale stabilisce a livello comunitario i principi per la sua gestione e organizzazione. Detto regolamento impone obblighi agli organismi nazionali di accreditamento, agli Stati membri e alla Commissione europea, stabilendo le rispettive responsabilità e il ruolo di coordinamento della Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO (EA).

I presenti orientamenti rappresentano l'impegno politico dell'EA, della Commissione europea, dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e delle autorità nazionali competenti. Essi sono volti ad ampliare e a rafforzare la cooperazione al fine di rispecchiare gli sviluppi politici e legislativi, quali l'adozione del regolamento in materia di accreditamento, e a consolidare la posizione dell'accREDITAMENTO, gli organismi di accREDITAMENTO nell'UE e negli Stati membri dell'EFTA, nonché l'EA con l'obiettivo di preparare un'applicazione efficace di detto regolamento. I presenti orientamenti non introducono in alcun modo condizioni o obblighi d'ordine giuridico o finanziario. Questi ultimi sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nell'accordo quadro di partenariato tra la Commissione e l'EA.

I presenti orientamenti devono facilitare il passaggio alla nuova situazione che si creerà in seguito all'adozione del regolamento in materia di accREDITAMENTO. La sua adozione è stata resa necessaria dalla mancanza di una base giuridica comune per l'accREDITAMENTO, che ha portato a diversi approcci e sistemi i quali determinano un grado diseguale di rigore negli Stati membri dell'UE/EFTA. La proposta, la cui adozione è stata anche promossa dalla risoluzione del Consiglio del 10 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione europea: «Migliorare l'attuazione delle direttive Nuovo Approccio», dovrebbe portare allo sviluppo di un quadro generale per l'accREDITAMENTO in grado di garantire maggiore coerenza, trasparenza e cooperazione tra i servizi di accREDITAMENTO nei paesi dell'UE e dell'EFTA.

La Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO da un lato e la Commissione europea, l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e le autorità nazionali competenti dall'altro confermano che l'accREDITAMENTO rappresenta un'attestazione indipendente ed autorevole, da parte degli organismi di accREDITAMENTO, della competenza, imparzialità ed integrità professionale degli organismi di valutazione della conformità (OVC) nonché, quindi, del valore e della credibilità dei rapporti di prove e controlli, dei certificati di taratura, del sistema di gestione, dei certificati sul prodotto e sul personale, e di altri attestati rilasciati conformemente a norme armonizzate.

L'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti riconoscono che l'accREDITAMENTO serve da credenziale per gli organismi operanti a livello di valutazione della conformità e rappresenta pertanto uno strumento per creare un rapporto di fiducia con i loro utenti. L'accREDITAMENTO contribuisce in questo senso a consolidare la reciproca fiducia tra gli Stati membri nella competenza degli organismi di valutazione della conformità e di conseguenza negli attestati di conformità da essi rilasciati. L'accREDITAMENTO garantisce che gli organismi coinvolti nelle attività di valutazione della conformità possiedano le competenze richieste ed è quindi fondamentale per conseguire un livello di prestazioni più uniforme.

L'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti riconoscono che l'accREDITAMENTO influisce su numerosi ambiti di interesse pubblico, tra cui salute e sicurezza, ambiente e competitività dell'industria. L'accREDITAMENTO contribuisce a garantire la sicurezza sul mercato e quindi a creare fiducia negli utenti del mercato europeo, fattore di importanza cruciale per il corretto funzionamento del mercato interno. L'accREDITAMENTO è stato impiegato come strumento di riconoscimento di competenza tecnica in diversi settori tra cui sistemi di gestione ambientale, sistemi di ecogestione e audit (EMAS) e prove di analisi alimentare. L'accREDITAMENTO può giocare un ruolo importante nell'ambito delle politiche pubbliche e rivelarsi uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e in particolare del processo di notifica degli organismi di valutazione della conformità negli Stati membri nel quadro delle direttive UE «Nuovo Approccio». Esso fornisce infatti i mezzi per garantire che tutti gli organismi notificati operino secondo le medesime norme.

L'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti riconoscono che, affinché l'accREDITAMENTO acquisisca valore aggiunto quale strumento autorevole di controllo, le attività devono avere efficacia di pubblica autorità, in piena conformità ai requisiti tecnici in vigore soggetti ad evolversi, in condizioni di indipendenza e responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, senza che vi sia un singolo interesse dominante, in assenza di pressioni commerciali e di concorrenza tra organismi di accREDITAMENTO, nei settori regolamentati e in quelli non regolamentati (determinati dal mercato) in cui si applica la valutazione di conformità.

L'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti riconoscono che l'efficacia dei servizi di accREDITAMENTO nell'ambito della valutazione della conformità è correlata alla coerenza del modello di accREDITAMENTO europeo indipendentemente dall'ambito strategico. Il modello deve essere basato su principi comuni e applicato uniformemente in tutta l'UE grazie a criteri tecnici armonizzati adattati specificamente allo strumento e al settore politico.

I presenti orientamenti mirano a promuovere le relazioni stabilite nel memorandum d'intesa in materia di interazione tra la Commissione delle Comunità europee e la Cooperazione europea per l'accreditamento nel settore della valutazione della conformità, firmato nel 1999, nonché nell'accordo di cooperazione tra il Centro comune di ricerca (che è una direzione generale della Commissione europea) e la Cooperazione europea per l'accreditamento relativo alla dimostrazione di affidabilità e comparabilità delle misure chimiche, firmato nel 2005.

Poiché la situazione relativa all'accreditamento si è sviluppata negli ultimi anni, l'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti concordano sul fatto che i presenti orientamenti devono costituire un aggiornamento in relazione ai documenti di cooperazione esistenti sopra menzionati, finalizzato a prendere in considerazione detta evoluzione.

2. SVILUPPO DELL'ACCREDITAMENTO EUROPEO

L'EA, la Commissione europea e l'EFTA ritengono che i presenti orientamenti debbano prendere in considerazione i seguenti elementi:

- L'accreditamento è per sua natura un'attività con efficacia di autorità pubblica. Tale natura si è per l'appunto concretata in diversi tipi di legami con i governi nazionali, senza tuttavia modificare l'effetto e la responsabilità pubblici dell'accreditamento. Negli ultimi anni si è resa evidente la necessità di rafforzare la connotazione di autorità pubblica per l'accreditamento e di consolidare la posizione degli organismi di accreditamento negli Stati membri dell'UE/EFTA e il rapporto di questi ultimi con le autorità nazionali competenti.
 - Il carattere di autorità pubblica è stabilito a livello nazionale in base a diverse soluzioni giuridiche per ciascun organismo di accreditamento. I regimi variano così come il grado di responsabilità e i mandati ricevuti. Attualmente è chiaro che gli organismi di accreditamento devono essere considerati come enti che esercitano un potere pubblico.
 - Dagli anni Settanta, quando le autorità nazionali hanno cominciato a utilizzare l'accreditamento quale strumento di misura della competenza degli organismi di valutazione della conformità, in Europa e nel mondo si sono sviluppati diversi approcci e sistemi. La prima iniziativa per il ravvicinamento dei diversi servizi di accreditamento a livello regionale e internazionale è stata la creazione della Western European Calibration Cooperation (WECC) nel 1976, seguita dalla Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) nel 1977. Nel 1987 è stata fondata la Western European Laboratory Accreditation Cooperation (WELAC). Nel 1994 la WECC e la WELAC si sono fuse per formare l'organizzazione europea di cooperazione per l'accreditamento dei laboratori (EAL). Intanto nel 1991 era nata la European Accreditation of Certification (EAC). A livello internazionale è stato inoltre creato il Forum internazionale per l'accreditamento (IAF) nel settore relativo all'acc
- creditamento delle certificazioni e degli organismi di controllo. Nel 1997 la fusione dell'EAL e dell'EAC ha dato vita all'EA, che dal 2000 gode di personalità giuridica. L'EA, un'associazione senza scopo di lucro di diritto olandese, riunisce gli enti di accreditamento nazionali che agiscono in qualità di autorità pubblica nell'ambito dell'accreditamento di tutte le attività di valutazione della conformità.
- La cooperazione a livello europeo (e internazionale) tra gli organismi di accreditamento, finalizzata ad armonizzare le norme, le procedure e le pratiche relative all'accreditamento così da promuovere e agevolare il libero scambio a livello globale, deve essere accompagnata e sostenuta da un contesto legislativo favorevole. Il memorandum d'intesa citato rappresenta il primo riconoscimento pubblico dell'EA.
 - Con l'accordo SEE gli Stati membri dell'EFTA firmatari si impegnano a partecipare al mercato unico, con gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE. Poiché il regolamento proposto in materia di accreditamento costituisce un testo rilevante ai fini del SEE, esso deve creare la stessa base legale per l'utilizzo dell'accreditamento sia nell'UE che negli Stati dell'EFTA aderenti al SEE.
 - Una politica di accreditamento conforme ai presenti orientamenti e lo sviluppo di infrastrutture di qualità dovrebbero essere di primaria importanza in Turchia quale aspetto intrinseco dell'unione doganale tra l'UE e la Turchia e del suo corretto funzionamento.

Alla luce di quanto sopra, l'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti desiderano confermare l'interpretazione comune in merito a diversi obiettivi politici e al ruolo dell'accreditamento in tale contesto, ai principi della loro relazione e cooperazione, nonché alle loro attuali intenzioni per il conseguimento degli obiettivi.

3. OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI

L'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti condividono l'idea che l'accreditamento giochi un ruolo importante per il mercato interno e la qualità della vita dei cittadini europei e rappresenti uno strumento rilevante a sostegno della legislazione e della politica europea di interesse pubblico, segnatamente per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione. Gli obiettivi della politica di accreditamento europea sono quindi i seguenti:

- Partecipare attivamente al corretto funzionamento del mercato interno, agevolando il libero scambio di beni e servizi garantendone la capacità di soddisfare i bisogni della società e dell'economia europea, tenendo in considerazione tutti gli aspetti economici, sociali, ambientali e di interesse pubblico d'altro genere e in particolare assicurando un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori.

- Contribuire all'eliminazione di barriere tecniche al commercio creando fiducia nei servizi accreditati di valutazione della conformità e nei relativi risultati, evitando la necessità di accreditamenti multipli e di valutazioni multiple dei prodotti, dei sistemi o dei servizi in ogni paese in cui tale prodotto e servizio è commercializzato, contribuendo in tal modo alla competitività dell'economia europea.
- Diffondere e promuovere il modello europeo di accreditamento basato sul principio che gli organismi di accreditamento agiscono con forza di autorità pubblica e che l'accredimento è effettuato in assenza di motivazioni commerciali e concorrenza sia tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità, sia tra gli organismi di accreditamento stessi.
- Mantenere il ruolo dell'accredimento quale pilastro centrale per la trasparenza e per la fiducia delle autorità pubbliche e del mercato nei confronti degli organismi di valutazione della conformità operanti in settori sia regolamentati che non.
- Fungere da supremo e autorevole livello di controllo delle attività di valutazione della conformità in materia di competenza tecnica e integrità professionale degli organismi di valutazione della conformità, al fine di creare reciproca fiducia.
- Essere flessibile agli adattamenti e pronta a rispondere alle necessità del mercato e delle autorità pubbliche nazionali; agire in questo senso quale strumento essenziale per sostenere le decisioni delle autorità pubbliche nazionali, in particolare nei casi in cui l'accredimento è utilizzato per supportare la legislazione comunitaria, ad esempio per compiere una scelta giustificata degli organismi di valutazione della conformità da dichiarare idonei ad operare conformemente alla legislazione comunitaria.
- Promuovere ulteriormente un grado di rigore più sostanziale ed equo per i servizi di accreditamento negli Stati membri dell'UE/EFTA, grazie allo sviluppo di un quadro onnicomprensivo in materia di accreditamento con l'obiettivo di aumentare la coerenza, l'equivalenza, la trasparenza e la cooperazione dei servizi di accreditamento, nei settori sia regolamentati che non, tenendo in considerazione che nel secondo caso gli operatori sono liberi di scegliere se avvalersene.
- Perseguire per gli organismi di accreditamento risultati imperniati sulla produttività, la qualità e l'armonizzazione, tenendo debitamente conto tanto degli abilitatori quanto degli esiti del sistema, grazie a un meccanismo valido, efficace ed efficiente di valutazione inter pares tra tali organismi, con procedure e criteri di valutazione solidi e trasparenti.
- Accrescere e sviluppare continuamente le conoscenze, le competenze e i mezzi pertinenti che gli organismi di accreditamento possiedono al fine di poter valutare correttamente la competenza di un organismo di valutazione della conformità, determinandone le conoscenze e la preparazione in ambito tecnologico e la capacità di effettuare valutazioni conformemente ai requisiti applicabili, sia per settore che per strumento legislativo.
- Incoraggiare gli organismi accreditati di valutazione della conformità ad accrescere e a sviluppare continuamente le conoscenze, le competenze e i mezzi pertinenti al fine di poter fornire servizi di valutazione della conformità attendibili e riconosciuti.
- Favorire una qualità elevata in tutte le attività di valutazione della conformità, effettuate nel contesto dell'applicazione della legislazione e al di fuori di esso, e promuovere la trasparenza nell'esecuzione di tali attività. A tale scopo, è essenziale che le parti interessate siano coinvolte nello sviluppo delle politiche di accreditamento, così da garantire un consenso generale e un approccio coerente.
- Favorire, in stretta collaborazione con le autorità pubbliche nazionali degli Stati membri dell'UE/EFTA, l'impiego dell'accredimento nei nuovi settori e ambiti di attività in cui il potenziale di questo strumento non è ancora stato sfruttato appieno, in particolare nelle aree regolamentate.
- Contribuire allo sviluppo dell'accredimento a livello internazionale, specialmente con l'obiettivo di rafforzare gli aspetti di interesse pubblico dell'accredimento e favorire la reciproca accettazione e il riconoscimento dei certificati di accreditamento e dei corrispondenti risultati della valutazione di conformità a livello mondiale.
- Favorire il comune riconoscimento dei rapporti di prove e controlli, dei certificati e di altri attestati emessi dagli organismi di valutazione della conformità accreditati in uno Stato membro dell'UE/EFTA, affinché essi possano offrire i loro servizi in tutta Europa e nel mondo senza restrizioni ingiustificate alle proprie attività.
- Fornire ai paesi candidati, candidati potenziali e ai paesi limitrofi un importante strumento per migliorare l'adattamento delle economie nazionali al mercato comunitario e favorire la cooperazione tecnica, l'assistenza e gli accordi di riconoscimento reciproco (ARR) con i paesi terzi.
- Promuovere la ricerca e lo sviluppo in modo da tener conto del rapido progresso delle tecnologie, dei processi industriali e dei servizi, in tutti i settori della valutazione della conformità, e promuovere confronti incrociati e verifiche della competenza, fornendo un'indicazione efficace della qualità dei risultati relativi alle attività accreditate di valutazione della conformità.

4. PRINCIPI DELLE RELAZIONI E DELLA COOPERAZIONE

Al fine di ottenere gli obiettivi summenzionati, l'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti concordano quanto segue:

- Le relazioni tra l'EA e le autorità pubbliche a livello europeo, nonché con le autorità pubbliche nazionali, devono essere fondate sul riconoscimento degli obiettivi comuni dettagliati nella sezione 3, tenendo presente le rispettive responsabilità e competenze. Le parti sottolineano che un dialogo costante, aperto e trasparente tra di esse rappresenta un punto fondamentale per la cooperazione.
- Gli organismi nazionali membri dell'EA svolgono un ruolo essenziale nella cooperazione tra l'EA, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. La cooperazione tra tutti gli organismi interessati e la condivisione degli obiettivi di cui alla sezione 3 sono essenziali per il successo dei presenti orientamenti.
- Le norme interne dell'EA devono assicurare che, nei settori regolamentati e non, le parti interessate nel processo di accreditamento siano adeguatamente rappresentate, affinché si prenda in considerazione il maggior numero di punti di vista nello stabilire gli orientamenti per l'accREDITAMENTO e affinché le procedure siano aperte e trasparenti.
- Coerenza e uniformità, sia a livello europeo che nazionale, devono essere garantite nello sviluppo e nell'applicazione della politica di accREDITAMENTO, mediante la messa in opera di canali di comunicazione efficaci e sulla base di un impegno a scambiare informazioni attivamente.
- È essenziale impegnarsi a rispondere prontamente e appropriatamente alle diverse necessità del mercato nei vari settori e alle necessità delle autorità pubbliche nazionali, da cui ci si aspetta il massimo ricorso possibile all'accREDITAMENTO, in particolare a sostegno della legislazione comunitaria.

5. APPLICAZIONE

In base a quanto indicato nelle precedenti sezioni, l'EA si attende che la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti si impegnino a:

- Promuovere, nelle relazioni internazionali, il modello europeo di accREDITAMENTO basato sul principio secondo cui gli organismi di accREDITAMENTO agiscono con forza di autorità pubblica e l'accREDITAMENTO è effettuato in assenza di motivazioni commerciali e concorrenza.
- Consultare l'EA e cooperare con essa, coinvolgendola in questioni tecniche relative all'applicazione e al funzionamento uniformi della legislazione e delle politiche comunitarie in materia di valutazione della conformità e di accREDITAMENTO, in particolare al fine di favorire un'applicazione armonizzata, coerente e affidabile delle norme pertinenti in relazione alla legislazione e alla politica comunitaria.
- Avvalersi dell'EA per trovare risposta a questioni tecniche o ottenere le necessarie competenze su base ad hoc nello sviluppo di progetti specifici a sostegno delle iniziative comunitarie.
- Garantire all'EA la possibilità di contribuire efficacemente ai diversi gruppi di lavoro settoriali responsabili dello sviluppo e dell'applicazione della legislazione comunitaria in relazione all'accREDITAMENTO e ricorrere all'EA per lo sviluppo e la revisione dei sistemi di accREDITAMENTO settoriali, i quali devono soddisfare specifici e dettagliati requisiti in materia di tecnologie, salute e sicurezza o ambiente, negli ambiti di applicazione della legislazione comunitaria.
- Ove appropriato, offrire all'EA accesso alle competenze disponibili presso il Centro comune di ricerca, in particolare presso l'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM), al fine di migliorare la qualità dei risultati relativi alla valutazione di conformità.
- Contemplare l'opportunità di un ricorso sistematico all'EA nei loro dibattiti internazionali con i paesi terzi o con le organizzazioni internazionali nonché nell'applicazione degli accordi con i paesi terzi, per questioni relative alla valutazione della conformità, alla qualità, alla competenza degli organismi di valutazione della conformità e all'accREDITAMENTO.
- Ove appropriato, richiedere la consulenza e la cooperazione attiva dell'EA per l'istituzione e l'applicazione dei programmi europei di assistenza tecnica e cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'accREDITAMENTO e della valutazione della conformità.
- Promuovere, per quanto possibile, un approccio coordinato all'accREDITAMENTO tra l'EA, i suoi organismi membri e le autorità pubbliche nazionali competenti, in particolare per sostenere l'applicazione della legislazione comunitaria.

- Mantenere un quadro giuridico e politico trasparente per l'accREDITAMENTO quale strumento per assicurare la fiducia nella valutazione della conformità e un comune riconoscimento dei risultati corrispondenti.

- Ricorrere all'accREDITAMENTO ove appropriato a sostegno dell'applicazione delle politiche e della legislazione comunitaria, e promuoverne il ricorso a tali fini.

- Promuovere la diffusione delle conoscenze relative all'accreditamento e alla sue potenzialità all'interno dei propri servizi.
- Sostenere l'EA nel ruolo di promozione del modello europeo di accreditamento presso le tribune internazionali di accreditamento quali l'IAF e l'ILAC e in altre cooperazioni regionali per l'accreditamento.
- Sostenere l'EA nei suoi sforzi volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia del proprio funzionamento, quale organizzazione in continuo sviluppo e dotata di una professionalità sempre maggiore.

Dall'altro lato, la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti contano che l'EA si impegni a:

- Continuare a fungere da rete di cooperazione degli organismi di accreditamento nazionali europei al fine di favorire l'equivalenza, la trasparenza, la coerenza e l'efficienza dell'accreditamento effettuato negli Stati membri dell'UE/EFTA e al di là di essi.
- Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo pubblico di creare e mantenere fiducia negli organismi di valutazione della conformità e nei loro risultati e di porre in atto un sistema trasparente e basato sulla qualità per valutare le competenze di tali organismi.
- Mettere in atto un sistema europeo rigoroso, trasparente e uniforme di valutazione inter pares e migliorarlo continuamente. È necessario garantire che gli organismi di accreditamento che hanno superato con successo la valutazione inter pares possiedano le adeguate conoscenze e la necessaria preparazione in ambito tecnico per valutare, attestare e monitorare regolarmente le competenze tecniche degli organismi di valutazione della conformità, in particolare nei casi in cui i membri della struttura europea di accreditamento effettuano l'accreditamento a sostegno dell'applicazione della legislazione comunitaria.
- Garantire che la valutazione inter pares tra i suoi membri avvenga in modo che i risultati possano essere equivalenti nell'UE/EFTA e resi pubblici, nonché possano essere giustificati in base a procedure e criteri di valutazione trasparenti ed efficaci, tra cui appropriate procedure di appello. La valutazione inter pares deve inoltre fungere da strumento di analisi finalizzato a stimolare ulteriori miglioramenti.
- Realizzare un adeguato sistema di formazione per i valutatori al fine di garantire valutazioni affidabili, eque e coerenti all'interno del processo di valutazione inter pares.
- Garantire che gli organismi membri siano pienamente responsabili nei confronti di tutte le parti interessate, effettuino l'accreditamento quale attività di distribuzione senza scopo di lucro, non effettuino le attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità e non competano con altri organismi di accreditamento. Attraverso i suoi membri,

l'EA deve inoltre garantire che gli organismi di valutazione della conformità da essa accreditati non impongano inutili oneri agli operatori economici. Inoltre, gli organismi di valutazione della conformità da essa accreditati devono tenere conto nel loro operato della diversità delle aziende, della loro dimensione e della natura delle loro attività, senza ridurre il necessario livello di protezione o qualità richiesto. Deve essere inoltre garantito il rispetto dei necessari requisiti relativi alla riservatezza. Analogamente, gli organismi membri dell'EA dovranno utilizzare le adeguate conoscenze e la necessaria preparazione in ambito tecnico per valutare e dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, nonché per monitorare regolarmente gli organismi accreditati. Qualora ciò sia relativo a organismi operanti a sostegno dell'applicazione della legislazione comunitaria, si deve garantire il necessario coordinamento con la autorità nazionali degli Stati membri dell'UE/EFTA, tenendo presente la separazione delle responsabilità e dei compiti degli organismi membri dell'EA rispetto a quelli di altre autorità nazionali.

- Permettere lo scambio di informazioni in materia di accreditamento, in particolare relative alla ricerca e allo sviluppo. L'EA deve assistere il Centro comune di ricerca — l'IRMM della Commissione Europea — nell'identificare le priorità e le soluzioni pratiche per i confronti paneuropei tra i diversi laboratori e le attività di formazione. Ove appropriato, l'EA dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecniche per la verifica della competenza e la loro messa a disposizione. L'EA deve inoltre cooperare, ove necessario e appropriato, con l'IRMM del Centro comune di ricerca nel caso di iniziative volte alla diffusione della cultura e delle pratiche metrologiche tramite l'accreditamento e i servizi accreditati di valutazione della conformità.
- Rispondere alla Commissione europea e all'EFTA così come alle autorità nazionali degli Stati membri per quanto concerne le attività relative alle competenze comunitarie.
- Rispondere prontamente e appropriatamente alle diverse necessità del mercato nei diversi settori e alle necessità delle autorità pubbliche nazionali, in particolare per quanto concerne l'applicazione e lo sviluppo della legislazione comunitaria. L'EA deve identificare e segnalare le carenze strumentali che interessano le attività legate all'applicazione della legislazione comunitaria e, ove possibile, partecipare su richiesta allo sviluppo dei necessari strumenti.
- Tenere in debita considerazione il parere e la consulenza offerti dalla Commissione europea e dall'EFTA, dopo aver consultato le autorità nazionali degli Stati membri, riguardo a questioni politiche in materia di accreditamento.
- Informare la Commissione europea e l'EFTA delle politiche e delle attività in corso che sono di interesse comune, e presentare relazioni regolari relative allo sviluppo politico e strategico dell'EA.

-
- Cooperare con gli attori coinvolti e con le parti interessate; stabilire e mantenere un meccanismo appropriato affinché essi possano rendere nota la propria opinione.
 - Garantire apertura, trasparenza, equivalenza e competenza nella messa in atto delle proprie procedure. In particolare, il processo per la preparazione degli orientamenti deve essere aperto ai pareri e ai contributi di tutti gli organismi rappresentanti le parti interessate. È necessario fornire regolarmente informazioni alle autorità nazionali e agli organismi di valutazione della conformità, nonché garantire coerenza con il livello internazionale assicurato, qualora appropriato.
 - Impegnarsi ad effettuare un accreditamento efficiente e di qualità elevata che apporti valore aggiunto all'intero mercato della valutazione della conformità. In particolare, L'EA e i suoi membri devono sviluppare e applicare appropriate strategie e procedure per un continuo miglioramento in termini sia di efficienza che di competenza.
 - Partecipare attivamente alle attività delle organizzazioni internazionali nel settore dell'accREDITAMENTO e fornire alla Commissione europea e all'EFTA una relazione su tali attività.
 - Impegnarsi a livello europeo e internazionale ad adeguare le norme esistenti per una valutazione inter pares efficace, così da aprire il processo di valutazione inter pares a tutti gli organismi di accreditamento riconosciuti a livello nazionale in tutti i settori tecnici, indipendentemente dalla dimensione e dal numero di organismi di valutazione della conformità accreditati.
 - Intraprendere e sostenere iniziative volte a migliorare la visibilità dell'accREDITAMENTO europeo e promuovere il modello europeo di accREDITAMENTO.
 - Incoraggiare il progresso degli organismi di accREDITAMENTO nei paesi che hanno richiesto l'adesione all'UE o all'EFTA, in vista della loro piena partecipazione e dell'adesione all'EA. Concedere lo status di membri a pieno titolo una volta che siano realizzate le previste condizioni del caso. Sforzarsi di promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in tali paesi.
 - Cooperare con la Commissione europea, l'EFTA e le autorità nazionali competenti allo sviluppo e all'applicazione dei programmi comunitari e dell'EFTA in materia di cooperazione e assistenza tecnica con i paesi terzi.
-